

**Statuto
Della**

**“ARTE DEGLI SPEZIALI DELLA CONTRADA DELLA PANTERA”
ASSOCIAZIONE ONLUS**

CAPITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1

Denominazione

1.a) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione libera, volontaria, autonoma, denominata **“Arte degli Speciali della Contrada della Pantera” Associazione ONLUS**, (abbreviata A.S.PA)

1.b) L'Associazione assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente Statuto viene redatto inoltre in conformità all'art.3 della Legge 7 dicembre 2000 n.300 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

Sede

2.a) L'Associazione ha sede esclusiva in Siena, Via S.Quirico, n° 20, in ambito e specifico locale di n°1 stanze, costituito di apposita insegna di denominazione.

Articolo 3

Durata

3.a) L'Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento della stessa può avvenire in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea dei Associati, che dovrà provvedere alla liquidazione della stessa.

Articolo 4

Scopi

4.a) L'Arte delle Spezie ha antiche origini. Selezionate ed usate come conservanti, esaltatori di sapori, scambio tra culture e tradizioni diverse, furono incentivate a Siena sin dal suo sorgere in quanto punto di riposo nel cammino dei pellegrini attraverso la via Francigena, tanto da essere praticata nel territorio attorno a via Stalloreggi, assegnato poi col Bando del 13 settembre 1729 dalla Governatrice dello Stato senese, alla Contrada della Pantera che l'ha riconosciuta quale Corporazione.

L'Associazione si rifà ai principi di *solidarietà e di etica del lavoro che ispirarono gli artigiani operanti nei secoli passati*, ed ha lo scopo di svolgere attività nei settori:

A. Promozione della cultura, dell'arte e della scienza

Prevalentemente articolata come segue:

- A1. Promozione di studi sulle spezie in ogni ambito culturale, artistico e scientifico, al fine di realizzare un classificazione permanente, cartacea ed informatica, che favorisca la conoscenza di ogni tipologia; la creazione di un campionario fisico, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di tutte le specie autoctone e internazionali.
- A2. La promozione di mostre itineranti o attività culturali locali, nazionali ed internazionali sulle spezie.

- A3. Promuovere l'uso delle spezie come arricchimento in ambito culinario, a cominciare con la ricerca storica del loro uso per la moderna riscoperta, fonte di scambi fra culture diverse, per diffondere la cultura del gusto.
- A4. Istituire un percorso sul sapore delle spezie rivolto ai cuochi neodiplomati o studenti di Istituti Specializzati nel settore, o professionisti che si cimentano nella preparazione di ricette antiche e moderne,
- A5. Promuovere la ricerca e la formulazione e l'ottimizzazione della preparazione di ogni tipologia di spezie, in ambito scientifico, diffondendone la conoscenza attraverso seminari, convegni o pubblicazioni.
- A6. Creare un vero laboratorio delle spezie, dove attuare i risultati delle ricerche della preparazione.

B) Scopo Sociale e Socio-sanitario

Prevalentemente articolata come segue:

- B1. Attuazione di percorsi di integrazione del diversamente abile attraverso esperienze sensoriali e inserimento in attività attraverso un percorso di ricerca dell'autonomia.
- B2. Istituzione di interventi sociali quali borse di studio e sovvenzioni, e quant'altro coerente con i fini da perseguire.
- B3. La riscoperta dell'uso scientifico delle spezie nella conservazione dei cibi, lo studio e la diffusione, attraverso figure professionali abilitate, ai sensi delle vigenti normative, delle caratteristiche organolettiche in funzione delle peculiarità delle sostanze nutritive presenti.
- B4. Promozione di attività che consentano l'integrazione dell'anziano impegnandolo attivamente nell'Associazione e che lo stimolino a sentirsi partecipe e protagonista, ma anche memoria e fonte di risorsa nel rapporto con le nuove generazioni.

c) Promozione e valorizzazione del territorio e dei beni culturali

Prevalentemente articolata come segue:

- C1. Valorizzazione del patrimonio storico e del territorio della Contrada della Pantera, nel quale si è sviluppata questa arte.
- C2. In ragione dell'ineludibile rapporto che lega l'Associazione alla Contrada della Pantera, con quest'ultima potranno essere sottoscritte intese e convenzioni atte a definire modalità, criteri ed obiettivi utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Le stesse intese e convenzioni potranno, se nel caso, regolare anche rapporti patrimoniali.

4.b) L'Associazione opera senza fine di lucro.

4.c) Per la realizzazione degli scopi collabora con la Contrada della Pantera, Università, Istituti Scolastici, Enti, Associazioni e Privati aventi le stesse sue finalità. I rapporti con le realtà suddette saranno regolati da scritture private o atti istituzionali.

4.d) L'Associazione ha espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte nel presente articolo ad eccezione di quelle direttamente connesse ai fini istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

4.e) Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà altresì promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi.

4.f) Al fine di raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni e sottoscrivere intese e programmi con Enti ed Istituzioni tanto private quanto pubbliche di comprovata serietà e attinenza al settore delle spezie.

4.g) Vista la finalità e gli scopi e alla luce del loro dichiarato valore culturale e sociale, l'Associazione porrà in essere ogni utile iniziativa affinché la stessa possa essere autorizzata a partecipare alla ripartizione del prelievo fiscale del 5/1000.

CAPITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 5

Associati - Requisiti

5.a) Possono essere Associati tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, s'impegnano a rispettarne lo Statuto e a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

5.b) Possono assumere la qualifica di Associati le persone giuridiche e altri Enti anche non riconosciuti.

5.c) L'adesione all'Associazione è volontaria e può essere oggetto di rinuncia in ogni tempo senza motivazione, a iniziativa dell' Associato.

Articolo 6

Associati Ordinari – Associati Benemeriti

6.a) I Associati si suddividono in due categorie:

6.b) Associati Ordinari

Sono Associati Ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno Associativo e pagano al quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.c) Associati Benemeriti

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di nominare Associati Benemeriti scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

Articolo 7

Ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

7.a) L'ammissione di nuovi Associati Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, contenente le generalità e completa di recapito mail, pec o fax, con riferimento agli art. 5 e 6 del presente Statuto. Il nuovo Associato deve essere presentato da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

7.b) Gli Associati Benemeriti sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo in numero annuo non superiore a 10 .

7.c) Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione.

7.d) L'Associato può recedere con atto scritto indirizzato al Consiglio Direttivo.

7.e) Sarà dichiarato decaduto l'Associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

7.f) Sarà escluso l'Associato che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

7.g) La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare la decadenza o l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

7.h) L'Associato che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

CAPITOLO III – PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE - ENTRATE

Articolo 8

Patrimonio

8.a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di adesione degli Associati;
- dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi incluse donazioni, eredità e legati, nonché da elargizioni o contributi conferiti e/o versati da Enti Pubblici o Privati, nonché da persone fisiche purché siano espressamente destinati per le finalità previste dall'articolo 4;
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo dell'Associazione intenda destinare al patrimonio.

8.b) Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 9

Entrate

9.a) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote annuali dei Associati;
- contributi ed elargizioni da parte di terze persone siano esse anche Associazioni di persone, di capitale e/o Enti non commerciali ivi comprese le Fondazioni.
- entrate derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 4.

CAPITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Organi

10.a) Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Proviviri

10.b) Le cariche assunte negli organi dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Articolo 11

Assemblea dei Associati

11.a) L'Assemblea è costituita da tutti i Associati di cui all'art. 5 e 6. Il Consiglio Direttivo effettua la convocazione riportando l'ordine del giorno, l'ora e il luogo. La convocazione è recapitata a mezzo mail, fax, pec, almeno sette giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può essere:

- Ordinaria: riguardante i compiti statutari dell'Associazione di cui una obbligatoria per l'approvazione del conto preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale.
- Straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta del Collegio dei Revisori o su richiesta di almeno il 20% degli Associati, con specifica degli argomenti da trattare

11.b) Le delibere aventi ad oggetto le modifiche al presente statuto devono essere adottate con la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

11.c) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'eventuale riunione in seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno

11.d) Ogni Associato ha diritto ad un voto.

11.e) Sono compiti dell'Assemblea:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il conto consuntivo e quello preventivo;
- analizzare e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza e/o l'opportunità;
- esprimere il proprio parere vincolante su ogni argomento sottoposto al suo giudizio;
- analizzare e approvare le modifiche allo statuto Sociale;
- deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

11.f) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi viene nominato direttamente dall'Assemblea.

11.g) Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale e conservato, anche in singoli raccoglitori, nell'Archivio Assemblea degli Associati.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

12.a) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

12.b) Al Consiglio Direttivo sono affidati i compiti gestionali, ma anche il mandato di attuare ogni utile azione, iniziativa e decisione purché ciò sia in linea con i principi fondamentali dello statuto e nell'interesse dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni. E' composto di 7 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

12.c) Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza al suo interno:

- Presidente,
- Vice Presidente,
- Segretario,
- Tesoriere.

12.d) Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, dei Consiglieri o degli Associati con specifici incarichi, anche temporanei, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini anche non Associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Tali incarichi saranno sottoposti a ratifica della prima Assemblea in ordine di tempo.

12.e) Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- assicurare la gestione dell'Associazione;
- preparare il conto preventivo con la suddivisione delle singole voci;
- preparare il conto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire le quote associative annuali;
- promuovere e organizzare gruppi di lavoro per il conseguimento delle finalità dello Statuto.
- Perseguire tutte le attività ordinarie o straordinarie atte allo svolgimento delle attività dell'Associazione

12.f) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri ivi compreso il Presidente o il Vice Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.e) Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno redatte su verbali, conservati nell'Archivio Verbali Consiglio Direttivo.

12.f) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora, da inviarsi a mezzo mail, pec, fax almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

12.g) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 13

Organi dirigenziali del Consiglio Direttivo

13.a) Presidente

- Il Presidente rimane in carica 3 anni, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti.
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, apre e chiude conti correnti postali e bancari, con firma congiunta con il Tesoriere.
- Sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, compie tutti gli atti che si rendono necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati

13.b) Vice Presidente

Il Vicepresidente rappresenta il Presidente e ne assume le funzioni quando questi ne è impossibilitato. In sua assenza, ne assume le funzioni un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

13.c) Segretario

Il Segretario si occupa della gestione logistica di tutte le attività di segreteria.

13.d) Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità e conserva i libri associativi per la regolare gestione finanziaria e patrimoniale, emette i mandati di pagamento avallati dal Presidente, custodisce e gestisce la cassa, predispose il conto consuntivo e quello preventivo.

13.e) Il Collegio dei Revisori

E composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e rieleggibili, anche tra gli Associati, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Si riunisce per le verifiche almeno una volta all'anno; rimane in carica tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio del loro mandato. In caso di dimissioni o comunque del venir meno di uno o più Revisori subentrano i membri supplenti con durata fino alla scadenza del mandato originario. Qualora per dimissioni o quant'altro il numero dei sindaci sia inferiore a tre, l'assemblea provvederà alla ricostituzione dell'organo.

Il Collegio dei Revisori provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale, vigila altresì sul rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento.
- mediante apposita relazione, esprime il proprio motivato parere sul conto consuntivo. Le relazioni ed i verbali dei Revisori devono essere archiviate nell'apposito registro

13.f) Il Collegio dei Probiviri

E' composto da tre soci, eletti dall'Assemblea e rimane in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o per altro motivo il numero dei probiviri sia inferiore a tre, l'assemblea provvederà alla ricostituzione dell'organo.

Al Collegio dei Probiviri spetta:

- La risoluzione delle controversie di qualsiasi natura, ad essi presentate, insorte tra i Soci e l'Associazione od i suoi organi. La decisione presa è insindacabile.
- I Probiviri giudicano *ex bono et aequo* senza formalità di procedure.
- Le decisioni, comunicate preventivamente al Consiglio Direttivo, sono rese note alla prima Assemblea utile.

Articolo 14

Commissione Elettorale

14.a) La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, è composta da cinque membri ed elegge al suo interno un presidente.

14.b) La Commissione Elettorale, almeno un mese prima della data fissata per le elezioni, prepara la lista dei candidati in numero variabile tra 8 e 12, predispone il materiale per le votazioni, provvede alla costituzione del Seggio.

14.c) Ogni Associato ha la possibilità di votare un numero massimo di cinque candidati; sono eletti i candidati che hanno avuto il numero maggiore di voti.

14.d) Ogni Associato potrà esercitare il voto per delega per non più di tre associati

CAPITOLO V – FINALI

Articolo 15

Esercizio finanziario - Conto consuntivo

15.a) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.b) Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo dovrà redigere e presentare all'Assemblea per l'approvazione il conto consuntivo e preventivo della gestione. I conti consuntivo e preventivo dovranno essere inviati agli Associati a mezzo mail, pec, fax almeno quindici giorni precedenti l'Assemblea Ordinaria che ne delibera l'approvazione.

15.c) L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

15.d) L'Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, o in alternativa destinarli al patrimonio sociale ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Scioglimento - Esaurimento degli scopi – Estinzione dell'Associazione

16.a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, secondo l'art 11.2.

16.b) In caso di liquidazione dell'Associazione il Consiglio Direttivo nomina tre liquidatori determinandone i relativi poteri

16.c) In caso di esaurimento degli scopi dell'Associazione o d'impossibilità di attuarli, nonché di estinzione dell'Associazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Controversie

17.a) Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente esclusivamente il Foro di Siena.

Articolo 18

Clausola di rinvio

18.a) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Associazioni che hanno qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e/o di Associazioni di Promozione Sociale.

Disposizioni transitorie

I membri del Consiglio Direttivo, previsti dalle norme statutarie, sono nominati inizialmente dai componenti nell'atto costitutivo e rimangono in carica per il primo triennio di gestione.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 Dicembre 2015